DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1985

recante approvazione della seconda modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dall'Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(85/120/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (2), modificata da ultimo dalla direttiva 83/254/CEE (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che, con decisione 83/100/CEE (4), la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dall'Italia ;

considerando che la Commissione, con decisione 84/193/CEE (5), ha approvato una prima modifica del piano iniziale ;

considerando che, con lettera del 24 ottobre 1984, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione delle modifiche da apportare al piano onde tener conto dell'evoluzione della peste suina classica in Italia ;

considerando che, previo esame, il piano così modificato risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (6), nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che, di conseguenza, sussistono tuttora i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La seconda modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentata dall'Italia è approvata.

Articolo 2

La modifica del piano di cui all'articolo 1 ha efficacia il 1° gennaio 1985.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 37.
(4) GU n. L 61 dell'8. 3. 1983, pag. 26.
(5) GU n. L 100 del 12. 4. 1984, pag. 23.
(6) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.